



# Comune di Ternengo

PROVINCIA DI BI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe TARI anno 2025 e relative scadenze.**

L'anno 2025 addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RUSSO LUIGI - Sindaco	Si
2. SINIGAGLIA GABRIELLA - Vice Sindaco	Si
3. CERRUTI STEFANO - Consigliere	Si
4. CHIEPPA LUCA - Assessore	Si
5. GOBBER BRUNO - Consigliere	No
6. CRAVARIO ROMINA - Consigliere	Si
7. BUSCAGLIONE PIER MARIA - Consigliere	Si
8. FRANCESE MAURIZIO - Consigliere	Si
9. MASIERO ALESSANDRA - Consigliere	Giust.
10. FERROTTI PIERMARIO - Consigliere	Si
11. MORGONI ENRICO - Consigliere	Si
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Polimeno Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RUSSO LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO altresì il Decreto Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

VISTO l'art. 10 ter inserito in sede di conversione del Decreto PA, ad opera della Legge 69/2025, che per l'anno 2025 ha differito il termine del 30/04/2025 di approvazione delle Tariffe TARI 2025, portandolo al 30/06/2025;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e il nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444 del 31/10/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 57 del 03/03/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 2 del 27/03/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459 del 26/10/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n.15 del 18/01/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, che ha stabilito l'introduzione a partire dal 2024 delle disposizioni inerenti

ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-Bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha previsto l’introduzione a partire dal 2025 di una terza componente perequativa UR3,a quantificata in 6,00 euro/utenza per la copertura dei costi derivanti dall’attribuzione del bonus del 25% sulle bollette TARI 2025;

CONSIDERATO che il Comune di Ternengo ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Ternengo è presente e operante l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 identificato nel CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea consorziale del CO.S.R.A.B. n. 2 del 11/04/2024 avente ad oggetto: “METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2023 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2024 con la quale si è provveduto alla presa d’atto dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) elaborato da COSRAB di Biella (E.T.:C.) ai sensi del metodo tariffario MTR-2 ed all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024;

RICHIAMATA: la nota n. 1005 del 21/03/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 667 del 24/03/2025 con la quale il CO.S.R.A.B. ha trasmesso la scheda dei costi del servizio di igiene urbana 2025;

RICHIAMATA: la nota pervenuta a mezzo PEC in data 26/06/2025 da SEAB Spa con la quale si rivedono al ribasso i costi per il servizio di igiene urbana 2025;

RITENUTO pertanto di procedere alla predisposizione del piano tariffario 2025 sulla base dei costi validati relativamente al 2025 dall'Assemblea del CO.S.R.A.B. con la sopraccitata delibera n. 2 del 11/04/2024;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2025 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

97,56 % a carico delle utenze domestiche fissa;

2,44 % a carico delle utenze non domestiche fissa;

98,28 % a carico delle utenze domestiche variabile;

1,72 % a carico delle utenze non domestiche variabile;

PRESO ATTO che il PEF TARI 2025 per il Comune di Ternengo, validato da CO.S.R.A.B. è pari a € 44.967, di cui € 36.387 per costi variabili ed € 8.580 per costi fissi;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Dato atto che non verrà applicato il valore delle entrate tariffarie massime nel rispetto del limite di crescita stabilite dal PEF 2025 che sono pari ad Euro 44.967,00 in quanto, da attenta valutazione fatta di concerto con l'Ufficio Ragioneria in merito ai preventivi di spesa per l'anno 2025 ed esaminato da ultimo il preventivo del Servizio Rifiuti 2025 fornito da Seab aggiornato, si ritiene di poter non applicare integralmente l'aumento tariffario concesso per l'anno 2025, attestandosi su una cifra di Euro 43.800,00 suddiviso in Euro 8.357,00 per la parte fissa ed in Euro 35.443,00 per la parte variabile.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra componenti fisse e variabili, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, di emettere il Ruolo Tari 2025 con 3 rate alle seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
- 2^ rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2025;
- 3^ rata (saldo): 31 GENNAIO 2026;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 30/09/2025.

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

ACQUISITO sulla presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO l'esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze:

Votanti: 7  
Voti favorevoli 7  
Contrari nessuno  
Astenuiti 2 (Consiglieri Morgoni e Ferrotti)

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**allegato "A"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5,00 %;
  - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
  - ✓ la componente perequativa *UR3,a* pari ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
  - 1<sup>a</sup> rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
  - 2<sup>a</sup> rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2025;
  - 3<sup>a</sup> rata (saldo): 31 GENNAIO 2026;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1<sup>a</sup> rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2<sup>a</sup> rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2024, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3<sup>a</sup> ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto

- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 30/09/2025.
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere

**DELIBERA**

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, con voti favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 9 votanti, secondo quanto disposto dall'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
RUSSO LUIGI  
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale  
Dott. Polimeno Antonio  
Firmato digitalmente